



COMUNE DI SESTU

ORDINANZA SINDACALE

ORDINANZA N.

52

in data

04/04/2020

OGGETTO:

Misure temporanee e urgenti volte al contenimento dell'emergenza epidemiologica derivante da COVID-19. Chiusura degli esercizi preposti alla vendita di generi alimentari nei giorni festivi e ulteriori disposizioni per gli esercizi commerciali locali la cui attività non sia già sospesa da norme regionali o nazionali.

LA SINDACA

Premesso che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; la stessa Organizzazione in data 11 marzo 2020 ha qualificato come "pandemia" l'epidemia da COVID-19 in considerazione dei livelli di diffusione e gravità raggiunti a livello globale;

dato atto che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, identificabili nel virus COVID-19;

considerato che in relazione al dichiarato stato di emergenza ed al successivo evolversi ed aggravarsi della situazione sono stati adottati numerosi provvedimenti di natura regolamentare e restrittiva, a carattere nazionale, regionale e locale, tesi al contenimento della diffusione del virus COVID-19, attraverso l'adozione di misure volte prioritariamente al distanziamento sociale;

richiamati in particolare i seguenti provvedimenti di rilevanza nazionale:

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 13;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, 25 febbraio 2020, 1° marzo 2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020 e 1 aprile 2020, recanti disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6;
- l'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante «ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

atteso che l'articolo 1, comma 1, del DPCM 1 Aprile 2020 ha disposto che l'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020, sia prorogata fino al 13 aprile 2020;

vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n.11 del 24 Marzo 2020, avente ad oggetto «Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni per il contrasto dell'assembramento di persone», con validità sino al 3 Aprile 2020, ed in particolare l'articolo 4 la cui previsione era la seguente: «Fatte salve le farmacie e le parafarmacie, è vietata l'apertura nella giornata di domenica di ciascuna settimana di vigenza della presente ordinanza degli esercizi commerciali di qualsiasi dimensione per la vendita di generi alimentari esentate dalla sospensione disposta con l'articolo 1 del DPCM 11/03/2020, compresi gli esercizi

minori interni ai centri commerciali, ferme restando le altre restrizioni relative alla vendita al dettaglio di cui all'anzidetto DPCM dell'11.3.2020";

considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio locale;

vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e in particolare l'art. 32 che dispone "Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

visto l'articolo 117 del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998 n. 112 in materia di interventi d'urgenza;

visto l'articolo 50, commi 4 e 5 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n.267 del 18 Agosto 2000, e successive modifiche e integrazioni;

tenuto conto della propria qualità di Autorità Sanitaria Locale;

vista la Legge Regionale n.5/2006 e successive modificazioni, recante la disciplina generale delle attività commerciali;

considerata la numerosa presenza a livello locale di esercizi commerciali nel settore alimentare, qualificabili in termini di grandi e medie strutture di vendita nonché di esercizi di vicinato, non già sospesi dalle disposizioni a livello nazionale e regionale adottate in relazione all'emergenza sanitaria in corso, in grado di attirare, soprattutto nei giorni festivi ed in relazione anche al tendenziale miglioramento delle condizioni climatiche, numerosi cittadini, e quindi in grado di determinare, sia all'interno dei locali che all'esterno e nelle immediate vicinanze dei medesimi, potenziali assembramenti di persone con conseguenti rischi per l'incolumità pubblica rispetto alla diffusione del virus COVID-19;

considerata la minore disponibilità di agenti di polizia locale nei giorni festivi, in relazione alla dotazione organica del Comando ed alla necessità di coprire adeguatamente tutti i turni di servizio ordinariamente previsti, la quale si riflette in maggiori difficoltà di controllo dei flussi e degli spostamenti dei cittadini in tali giornate, soprattutto rispetto al massiccio recarsi da parte dei medesimi negli esercizi di vendita di generi alimentari;

ritenuto necessario dover intervenire vietando localmente, nei giorni festivi, l'apertura dei suddetti esercizi commerciali in ambito alimentare, in continuità con quanto già disposto a livello regionale dal citato articolo 4 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n.11 del 24 Marzo 2020, nonché adottando ulteriori disposizioni per tutti gli esercizi commerciali non già sospesi, volte a tutelare l'incolumità pubblica degli addetti ai lavori e degli avventori;

ORDINA

con decorrenza immediata e fino al 13 Aprile 2020 compreso, salvo proroghe esplicite legate all'evoluzione della situazione emergenziale in atto:

1. fatta eccezione per le farmacie e le parafarmacie, è vietata, nei giorni festivi ricompresi nel periodo di validità della presente ordinanza, l'apertura delle attività commerciali presenti nel territorio comunale di Sestu esercitanti la vendita di generi alimentari;

2. è fatto obbligo a tutte le attività commerciali presenti sul territorio comunale di Sestu, non già sospese dai richiamati provvedimenti nazionali e regionali adottati in relazione all'emergenza sanitaria in atto:
- a) di esercitare l'attività facendo indossare a tutti gli addetti idonei dispositivi di protezione individuale rispetto al contenimento delle diffusione del virus Covid-19 (mascherine, guanti, ecc...), al fine di preservare l'incolumità della salute dei lavoratori, dei titolari e dei clienti, secondo le indicazioni tecniche delle autorità sanitarie nazionali, regionali e locali;
 - b) di contingentare l'accesso ai locali, in relazione alla struttura, alle dimensioni e alle caratteristiche degli stessi, al fine di garantire al loro interno il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro e di evitare ogni forma di assembramento;

AVVERTE

che salvo il fatto non costituisca più grave reato, l'inottemperanza al presente provvedimento è punita ai sensi dell'articolo 650 del Codice Penale;

che la violazione di quanto disposto con il presente atto comporta per il trasgressore l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste;

DEMANDA

alla Forza Pubblica e al Comando Polizia Locale il controllo sul rispetto della presente Ordinanza; è comunque fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare, pena le sanzioni sopra richiamate;

DISPONE

che il presente atto sia trasmesso per gli aspetti di competenza a:

- Prefettura di Cagliari – Ufficio Territoriale del Governo;
- Comando Stazione Carabinieri di Sestu;
- Comando Polizia Locale – Sede;
- ATS Sardegna - ASSL Cagliari Servizio Igiene e Sanità Pubblica;

che il presente provvedimento sia pubblicato per 15 giorni consecutivi nell'Albo Pretorio telematico comunale e nel sito web Istituzionale;

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al T.A.R. Sardegna entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data di pubblicazione.

Sestu, 04/04/2020

LA SINDACA
dott.ssa Maria Paola Secci